

OGGETTO: D.M. 9/11/2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)”. Delimitazione della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” nel territorio del Comune di Roma.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente ”Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster);

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 9/11/2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)”, che all’articolo 2 stabilisce i criteri per la perimetrazione di zone delimitate, nelle quali applicare le misure fitosanitarie previste dall’art. 7 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che in data 10 e 11 luglio 2008 e’ stata accertata dal Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di un focolaio di infestazione del cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson)” nel territorio del Comune di Roma, presso il Parco S. Sebastiano, Via di Porta S. Sebastiano, 2, con l’interessamento di n. 12 piante sensibili, di cui n. 7 appartenenti alle specie *Acer negundo*, e n. 5 alla specie *Aesculus hippocastanum* ;;

CONSIDERATO l’articolo 6 del DM 9.11.2007 dispone l’effettuazione di monitoraggi al fine di potere delimitare la “zona infestata”, e la relativa “zona cuscinetto”,cosi’ come definite all’articolo 2 del DM 9/11/2008;

CONSIDERATE le gravi difficoltà di accesso nelle aree private adiacenti al focolaio di infestazione per le seguenti motivazioni:

- difficoltà di individuazione dei proprietari e dei relativi indirizzi di residenza;
- dinieghi all’accesso per cui si e’ dovuti ricorrere all’ausilio della forza pubblica;
- presenza di ambasciate per cui si e’ reso necessario il rilascio di speciali autorizzazioni di ingresso;

CONSIDERATO che tali difficoltà hanno determinato il completamento delle attività di monitoraggio nella zona limitrofa al focolaio solo nel mese di aprile 2009;

CONSIDERATO che dai monitoraggi eseguiti nelle aree pubbliche e private adiacenti al focolaio, sono state rinvenute ulteriori 25 piante infestate o con tracce di *A. chinensis* di cui n. 22 appartenenti alle specie *Acer negundo*, n. 2 appartenenti alle specie *Aesculus hippocastanum*, e n. 1 appartenenti alle specie *Corylus avellana*;

CONSIDERATO che nelle aree infestate, pubbliche e private, al fine di eradicare e contenere *A. chinensis* sono state imposte e attuate tutte le misure fitosanitarie previste dall'articolo 7 del DM 9/11/2004;

CONSIDERATO che ai vivai situati nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza di piante infestate da *A. chinensis*, ai sensi dell'articolo 7, punto f del DM 9/11/2007, è stato imposto il divieto di commercio e di trasporto al di fuori dei vivai stessi di "piante sensibili" ad *A. chinensis* così come definite all'articolo 2 lettera d, del DM 9/11/2007 e sono stati imposti, inoltre, gli obblighi previsti dall'articolo 8 del medesimo Decreto;

VISTA la Determinazione C2859 dell'11/12/2008 con la quale è stato dato incarico al CRA - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia di Firenze, di condurre un progetto di ricerca sul cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Forster) nonché di procedere alla georeferenziazione delle piante infestate da *A. chinensis* e alla rappresentazione in mappa della zona interessata dall'infestazione;

VISTA la nota acquisita al prot. N 61804 del 20/4/2009 con la quale il CRA - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia, ha inviato la cartografia della zona interessata dall'infestazione;

RITENUTO, pertanto, di potere procedere, ai sensi dell'articolo 6 del DM 9.11.2007 alla delimitazione della "zona infestata", compresa nel raggio di un chilometro dalle piante sulle quali è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora chinensis*, oltre ad una "zona cuscinetto", rappresentata da una fascia perimetrale di due chilometri attorno alla "zona infestata";

DETERMINA

per quanto in premessa,

- A.** ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 9/11/2007 di delimitare quale "zona infestata" per il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson), nel territorio del Comune di Roma, definita come l'area compresa nel raggio di un chilometro dalle piante sulle quali è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora chinensis*, la zona rappresentata nella cartografia allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante, e ricompresa all'interno della linea contrassegnata da "punto e tratto";
- B.** ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 9/11/2007 di delimitare quale "zona cuscinetto", all'interno del territorio del Comune di Roma, definita come la fascia perimetrale di due chilometri attorno alla "zona infestata" la zona rappresentata nella cartografia allegata alla presente determinazione, e di essa facente parte integrante, e ricompresa all'interno della linea continua;

C. Il dettaglio delle aree delimitate e' disponibile per la consultazione presso la sede della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Area Servizi Tecnici e Scientifici Servizio Fitosanitario Regionale o sul sito www.lazioanoplophora.it;

D. Ai sensi dell'art. 7 del DM 9/11/2007 nella zona infestata si applicano le seguenti misure fitosanitarie:

1. Abbattimento di tutte le piante infestate e delle piante con tracce di *A. chinensis*, comprese le radici, da effettuare annualmente prima del 30 aprile;
2. Abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno 20 metri dalla pianta infestata da effettuare annualmente prima del 30 aprile;
3. Distruzione del legname, della ramaglia di risulta e delle ceppaie, da effettuare annualmente prima del 30 aprile, con le seguenti modalita':

- tutto il materiale di risulta deve essere distrutto mediante abbruciatura o cippatura meccanica avendo cura che il cippato non abbia dimensioni superiori ai 2 cm;
- dopo l'abbattimento la ceppaia e le radici devono essere estirpate completamente e distrutte tramite cippatura meccanica avendo cura che il cippato non abbia dimensioni superiori ai 2 cm; è possibile utilizzare una macchina fresa ceppi, che lavorando ad una profondità di circa 40 cm, frammenta rapidamente ceppaia e radici;
- se non vengono estirpate o fresate, ceppaia e radici devono essere devitalizzate tramite trattamento chimico a mezzo di formulato diserbante disseccante e il terreno circostante e le radici affioranti, fino a due metri dal ceppo, devono essere ricoperti con una rete metallica (maglia fine di massimo 8 mm ed 1 mm di spessore minimo del filo di ferro). Per evitare sollevamenti e aperture, possibili vie di fuga per l'insetto adulto, la rete va fissata al terreno con idonei sistemi di ancoraggio, giunture delle reti vanno sovrapposte e fermate con un filo di ferro, la rete deve rimanere in loco per almeno due anni e deve essere controllata ogni 20 giorni nel periodo da giugno a fine agosto;
- e' consentito, in alternativa all'applicazione della rete metallica, la copertura della ceppaia con una colata di cemento di adeguato spessore;

E. divieto di messa a dimora delle piante appartenenti alle seguenti specie: *Acer*, *Aesculus hypocastanus*, *Alnus spp*, *Betula*, *Carpinus*, *Citrus*, *Corylus*, *Cotoneaster*, *Fagus*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp*, *Prunus spp*, *Pyrus spp*, *Salix spp* *Ulmus spp*;

F. divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio

Ai sensi dell'art. 7 del DM 9/11/2007 nella zona cuscinetto, alle piante riscontrate infestate, si applicano le misure fitosanitarie previste nella zona infestata.

Le aziende vivaistiche ricadenti all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto che coltivano piante sensibili sono tenute al rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del DM 9/11/2007.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazioni sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente determinazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Guido Magrini)

COMUNE DI ROMA

**Aree delimitate per l'infestazione
da Cerambicide asiatico
Anoplophora chinensis
(art. 6 del D.M. 9.11.2007)**



Zona infestata



Zona cuscinetto

